Gardone V.T., 17 Luglio 2018

Prot. N. 36 / 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA
I^ COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

Oggetto: Audizione del Referente Legale del ConArmI, Avv. Adele Morelli – Atto del Governo n. 23 Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi - Mercoledì 18 luglio 2018, ore 8:30

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, buongiorno e grazie per avermi dato la possibilità di questo intervento a nome del ConArmI - Consorzio Armaioli Italiani, associazione di categoria del comparto armiero con sede a Gardone Val Trompia, la quale associazione è numericamente la più rappresentativa del settore, considerato che tra produttori ed indotto (contoterzisti, armerie, poligoni, produttori di accessori, spedizionieri, etc.) annoveriamo oltre 100 iscritti.

Mi appresto subito ad evidenziare positività e criticità sul piano tecnico dello schema di decreto di recepimento della Direttiva comunitaria 853/2017 attualmente al vaglio.

Per quanto concerne gli aspetti positivi:

- Bene il superamento della distinzione tra parte e parte essenziale d'arma, la quale tante volte ha visto ingiustamente penalmente perseguiti operatori del settore piuttosto che privati per l'importazione o la detenzione di calci in legno per fucili da caccia, grilletti, percussori, perché qualcuno, in virtù di tali non chiare diciture, li aveva erroneamente ritenuti parti essenziali d'arma;
- Bene l'equiparazione delle armi camuffate alle armi tipo guerra ai fini della sanzionabilità penale;
- Bene l'aver previsto la possibilità, per i produttori di armi, di rottamarsi in azienda armi o parti essenziali già immatricolate, ma non ancora immesse sul mercato;
- Bene insistere col divieto di compravendita di armi per corrispondenza;
- Bene con l'introdurre un sistema informatizzato operatori-uffici di P.S. ai fini della tracciabilità di armi e munizioni;
- Bene con l'aver restituito la possibilità, anche ai medici militari che operano fuori dalla struttura militare, di verificare e rilasciare i certificati medici di idoneità alla detenzione

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982
www.conarmi.org – info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org

delle armi: l'auspicio è che tale condizione possa tornare vigente anche per chi deve chiedere il rilascio o il rinnovo di un PDA, perché ad oggi le AUSL hanno ciascuna orientamenti propri e non è infrequente che vengano chiesti esami ultronei quali l'elettroencefalogramma o la visita dall'ortopedico con costi eccessivi e conseguente rinuncia del soggetto interessato (rinuncia all'attività sportiva o a quella venatoria).

Veniamo alle criticità sul piano tecnico ed applicativo di talune disposizioni contenute nello schema di decreto in oggetto.
Per rendere la mia dissertazione comprensibile, è necessario contestualizzare temporalmente le ragioni dell'emanazione della direttiva 853/2017. Come detto nel preambolo della medesima direttiva, essa nasce con lo scopo di rivedere in maniera più stringente i criteri di circolazione delle armi da fuoco all'interno del territorio doganale dell'Unione Europea già sanciti con la direttiva 477/1991, all'indomani di diversi atti terroristici compiuti in più parti d'Europa. E' da tenere in considerazione, quale parametro valutativo di riferimento al fine della discussione ed emanazione del decreto di recepimento della direttiva 853/2017, il dato tecnico e storico che sto per indicare. Il primo atto formale all'indomani dei gravi attacchi terroristici ossia la comunicazione della Commissione Europea del 28 aprile 2015, citata nel predetto preambolo, e l'Agenda per la Sicurezza Europea emanata in pari data, a cui hanno fatto seguito una più dettagliata comunicazione della Commissione Europea del 18 novembre 2015 ed un'integrazione alla predetta Agenda per la Sicurezza Europea del 2 dicembre 2015, specificano tutti chiaramente che **il pericolo circa il traffico illecito di armi all'interno dell'UE proviene dall'area dei Balcani** ove giacciono grandi quantitativi di armi dismesse dopo il conflitto negli anni novanta, non essendo mai quell'area stata bonificata. Pertanto, la minaccia per la sicurezza dell'UE non proviene dai produttori legali di armi o dai privati che le detengono legalmente, trattandosi, queste, di armi che rientrano in un circuito perfettamente tracciato e verificabile in qualsiasi momento dalle autorità. Questo mio è un riferimento puramente tecnico. Vorrei che chi andrà a discutere e ad approvare la legge di recepimento della 853, che appunto vuole imporre ulteriori restrizioni a chi lecitamente fabbrica armi e a chi lecitamente le detiene - ma chiariamo subito che il percorso di vita di un'arma lecitamente fabbricata non potrà che essere lecito e tracciabile, proprio perché l'arma nasce lecita - tenesse presente appunto questo dato tecnico.

Quali sono le criticità:

- <u>L'idea di marcare tutte le parti fondamentali</u>: tale imposizione avrebbe il solo effetto di andare ad aumentare notevolmente i costi di produzione senza alcun beneficio per la pubblica sicurezza. Sulle parti non marchiate dal produttore, infatti, vengono apposti i punzoni del BNP in sede di prove di pressione obbligatorie per legge. Teniamo presente sul piano pratico che ricomporre un'arma, partendo dalle singole

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982
www.conarmi.org – info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org

parti e dai componenti e minuterie metalliche, non è cosa affatto agevole anzi è impresa assai difficoltosa: sicuramente per un criminale è molto più semplice trovare contatti col mercato del nero piuttosto che recuperare tutte le parti di un certo modello di arma, dotarsi della strumentazione idonea, ricomporre l'arma e disporre di competenze tecniche che garantiscano che la ricomposizione darà un'arma non fuori quota e funzionante. Si tenga presente infatti che se io voglio crearmi una pistola disponendo di fusto marca Beretta, carrello marca Tanfoglio, canna marca Ruag e caricatore marca Glock, non potrò mai realizzare una pistola, poiché, per ricomporre la pistola, io dovrei disporre di tutte le parti non solo fabbricate dallo stesso produttore (quindi della stessa marca) ma anche riferite allo stesso modello di arma. Oltre a disporre di strumentazione tecnica adeguata. Impresa che, come detto, è assai ardua da realizzare. Dall'altro, si consideri che la nostra attuale normativa interna ci impone già l'obbligo della marcatura delle parti essenziali che vengono immesse sul mercato "libere" cioè non assemblate sul resto dell'arma (ossia le parti di ricambio o quelle che altri produttori o assemblatori monteranno sul resto dell'arma producendo loro l'arma finita), per cui per esse la tracciabilità già c'è.

Veniamo all'incremento dei costi: è stato stimato che all'interno di un'azienda di medie dimensioni l'apposizione dei marchi su ogni parte fondamentale d'arma comporterebbe, per via del maggior numero di ore lavorate, dell'acquisto e manutenzione dei macchinari, delle ulteriori attività da compiere per lo stoccaggio ed il carico e scarico dei dati a livello burocratico, un costo annuo fisso di almeno 600mila euro. Si consideri che in Italia vengono prodotte circa 800.000 armi civili all'anno, esportate per il 92%, e non potendo distinguere a priori quali andranno in Europa da quelle extraeuropee, dovremmo marcarle tutte, il che significa per il nostro paese un incremento di costi di almeno 3.400.000euro all'anno.

Tali costi andrebbero a colpire non solo i produttori italiani ma anche gli importatori italiani: molte armi provengono da paesi extra CEE, quindi queste armi, prima di essere immesse sul mercato, dovrebbero essere oggetto di una ripunzonatura ad opera dell'importatore. Un incremento dei costi alla produzione comporta automaticamente, secondo le più basilari leggi dell'economia, un aumento dei costi al dettaglio del prodotto (tanto basterebbe a rendere il nostro prodotto meno competitivo sul mercato e quindi a farlo uscire, visto che già oggi i prodotti italiani sono in bilico), il che genererebbe un'inflessione della domanda dei consumatori, con conseguente riduzione della produzione e tagli quindi al personale da parte delle aziende e ulteriore ridimensionamento dei già vessati punti vendita cioè le armerie.

Ricordiamo che **il comparto armiero italiano produce oltre un punto percentuale di PIL all'anno**. Il valore della produzione armiera per anno è di circa 910milioni di euro mentre l'indotto da questa mosso è di circa 760milioni di euro per anno. Considerato il settore specifico ed i settori ad esso collegati, l'impatto economico

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982
www.conarmi.org – info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org

complessivo è di circa 7miliardi e 300 milioni di euro per anno, con un impatto occupazionale complessivo (cioè settore armiero ed indotto) di circa 90mila addetti, pari allo 0,56% di occupati su base nazionale.
Le entrate fiscali del comparto armiero sono entrate certe e sempre prontamente liquidate, perché questo è sicuramente un settore ove non vi è sommerso, ove non vi è evasione fiscale, ove non vi è lavoro nero, visto che tutta la produzione è tracciata e gli operatori sono sottoposti costantemente a controlli ed ispezioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

- Disposizione che attribuisce all'autorità provinciale di P.S. il potere specifico di imporre discrezionalmente una limitazione all'acquisto di munizioni nel periodo di validità del titolo, escludendo da tale limitazioni le munizioni acquistate nei poligoni pubblici e privati: tale norma, qualora venisse approvata, **rimetterebbe esclusivamente al potere discrezionale di Prefetti e Questori** (a seconda della tipologia di PDA) la decisione sul quantitativo massimo di munizioni che il titolare di un PDA potrebbe acquistare nel corso di validità del titolo (ora sei anni per il PDA sportivo e la licenza di caccia). Trattasi di disposizione che avrebbe solo un forte impatto riduttivo sull'economia del comparto, mentre non avrebbe ricadute utili in termini di pubblica sicurezza. Tale norma mira a riportare in vita una disposizione contenuta nell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 306/**1992** convertito in L. n. 356/1992, emanato all'indomani delle stragi di mafia, per ragioni superiori di ordine pubblico, e specificamente applicato in quell'arco temporale in talune province del sud. Ad esso avrebbe dovuto far seguito l'emanazione di un Decreto Ministeriale, che però non fu mai emanato, poiché nella prassi si appurò che la criminalità organizzata non acquistava le munizioni presso le armerie con il PDA, ma le reperiva attraverso il mercato nero, e infatti in data 6 settembre 2012 viene emanata la circolare del Ministero dell'Interno nr. 557/PAS/E/021549/10100.A.50 la quale constata di fatto la mancata emanazione, a distanza di venti anni, del decreto ministeriale attuativo (potendosi dedurre così che la mancata emanazione di quel decreto ministeriale attuativo ha sostanzialmente fatto cadere in desuetudine anche la norma principale del D.L. 306/1992 che rinviava al decreto medesimo) e specifica che comunque l'autorità di P.S. ha sempre il potere di "*intervenire, agendo ai sensi dell'art. 9 del TULPS, apponendo alle licenze di polizia rilasciate – nella modalità più opportuna – le prescrizioni che riterrà più idonee, dandone motivazione nel provvedimento*" (analoga facoltà che è prevista dall'art. 2, comma 1 TULPS in capo specifico ai prefetti). Ricordo che all'epoca furono apposte restrizioni come "*acquisto di massimo 50 munizioni nel periodo di validità del titolo*" cioè nell'arco dei sei anni per le licenze ad uso sportivo e per quelle di caccia: consideriamo che un tiratore sportivo in una seduta di allenamento utilizza sempre 200 colpi, mentre un cacciatore in una giornata

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982
www.conarmi.org – info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org

di caccia usa una media di 10 cartucce: simili restrizioni di fatto impedirebbero sia lo svolgimento dell'attività sportiva sia l'esercizio dell'attività venatoria. Far improvvisamente rivivere, nel 2018, un precetto sancito con una legge del 1992, **farebbe lasciare immediatamente intendere alle autorità provinciali di P.S. che vi sia l'esigenza allo stato delle cose di limitare l'acquisto delle munizioni da parte dei privati**, con automatica conseguente apposizione, all'indomani dell'approvazione di tale norma, qualora venisse approvata, da parte appunto delle autorità di P.S. di limitazioni all'acquisto di munizioni in capo ai titolari di PDA. Essa da un lato non recepisce alcuna disposizione comunitaria, poiché **in nessuna delle direttive in materia di armi (477/1991, 51/2008 e 853/2017) è articolata una tale prescrizione**, né ha come effetto quello di conseguire una semplificazione sul piano amministrativo, visto che una norma già c'è che prevede tale facoltà in capo alle autorità provinciali di P.S. (Prefetto nel caso del porto di arma corta per difesa personale e porto d'armi per guardia particolare giurata, Questore nel caso di licenza di caccia, porto d'armi uso sportivo, porto di fucile per difesa personale e nulla osta all'acquisto di armi e munizioni) ed è l'art. 9 TULPS. Semmai si avrebbe l'effetto di ingolfare i TAR di ricorsi avverso tali provvedimenti. Al contrario, tale norma non avrebbe come effetto la tutela della pubblica sicurezza, perché è notorio che le uniche munizioni che risultano essere appetibili alla criminalità sono quelle in calibro 9x19 parabellum (basta leggere i quotidiani fatti di cronaca), che in Italia non si trovano in armeria, in quanto non possono essere acquistate dai privati, ma sono di esclusivo uso della Polizia; esse tuttavia possono essere acquistate dai cittadini privati di quasi tutti gli altri stati sia comunitari che extra CEE, e quindi probabilmente si dovrebbe indagare sui canali del mercato del nero.

La disposizione poi che esonererebbe dal limite di munizioni acquistabili le munizioni acquistate nei poligoni pubblici e privati è applicabile solo per metà. Ai sensi della normativa in materia di poligoni privati vigente in Italia, infatti, ossia l'art. 57, comma 3, TULPS, da leggersi in combinato disposto con la circolare Ministero Interno 19 aprile 2006 nr. 557/PAS.5899-10089(13), ai poligoni privati non è consentito vendere munizioni: gli unici poligoni che possono vendere munizioni sono i TSN ossia i poligoni pubblici. Moltissime delle attività sportive con armi possono essere praticate solo nei poligoni privati. L'approvazione di una tale norma avrebbe immediate ricadute negative, oltre che sul comparto produttivo delle munizioni, in primis sui poligoni privati. Si consideri che attualmente in Italia sono attivi oltre 200 poligoni privati, i quali annoverano oltre mille dipendenti e muovono un indotto territoriale significativo (chi va ad allenarsi o a fare la gara poi si ferma assieme alla propria famiglia o ai propri amici in trattoria, acquista sistematicamente abbigliamento tecnico, gadget, fa periodica manutenzione alle proprie armi, etc.), gli effetti deleteri economici per questa fetta del comparto sarebbero immediatamente considerevoli.

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982
www.conarmi.org – info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org

Nessuna esenzione verrebbe invece prevista per l'acquisto delle munizioni per l'espletamento dell'attività venatoria.

- Disposizione che attribuisce all'autorità provinciale di P.S. il potere specifico di imporre discrezionalmente ai detentori di armi di dotarsi di sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva ai fini della custodia delle loro armi. Anzitutto va specificato che l'imposizione dell'adozione di adeguati sistemi di sicurezza in caso di detenzione/custodia di un certo quantitativo di armi e munizioni (che, nel caso del privato, si verifica quando questo è titolare di collezione) è già prevista per i collezionisti e per gli operatori armieri ossia: art. 20, comma 1, L. n. 110/1975 "*Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è **autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi** deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza*" e art. 10, comma 1, D.M. 14 aprile 1982 "***Le armi raccolte in collezione** devono essere custodite in idonei locali*". L'adozione della predetta nuova norma, che appunto prevedrebbe la possibilità di imporre anche ai **privati che non sono collezionisti** di dotarsi di misure di difesa quali inferriate (il cui costo minimo è di circa 10mila euro per un'abitazione) piuttosto che videosorveglianza (almeno 3mila euro) o allarme con sensore volumetrico (almeno 6mila euro), **farebbe lasciare immediatamente intendere alle autorità provinciali di P.S. che vi sia l'esigenza allo stato delle cose di imporre a tutti i detentori di armi di dotarsi di inferriate, telecamere, allarmi con sensori volumetrici**, con conseguenza immediata, all'indomani della sua emanazione, di imposizione di simili drastiche misure a tutti i detentori di armi (tutto ciò avrebbe come unico effetto di indurre i privati a non praticare più l'attività sportiva o quella venatoria e quindi a non acquistare più armi per l'espletamento di queste attività). Gli effetti sarebbero nuovamente solo quelli di pesanti ricadute in termini negativi sull'economia del settore. Da un lato, poi, va evidenziato che **la direttiva 853 (così come le precedente 477/1991 e 51/2008) non prevede una simile prescrizione**, ma l'unico punto in cui vi fa un cenno è quando introduce l'art. 5bis alla Dir. 477/1991, ove raccomanda che gli Stati stabiliscano norme per l'adeguata sorveglianza di armi e munizioni specificando che "*Per adeguata sorveglianza si intende che la persona che detiene legalmente l'arma da fuoco o la munizione interessata ne ha il controllo durante il suo trasporto e utilizzo. Il livello di controllo in relazione a tali modalità di custodia appropriata è commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni in questione.*" Dall'altro, va specificato che sul punto vi è granitico e costante orientamento della Suprema Corte (di senso sostanzialmente non conforme a quanto vorrebbe prescrivere tale norma al vaglio), che da sempre ritiene che il privato detentore di armi, che non sia anche un collezionista, non è tenuto a dotarsi di particolari sistemi di sicurezza, ma deve

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982
www.conarmi.org – info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org

adoperarsi affinché l'arma non sia facilmente accessibile a soggetti terzi e, se convive con minori, soggetti anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti, deve adottare le misure idonee ad evitare che tali soggetti possano impossessarsi delle armi.
Nuovamente si evidenzia che tale potere di imporre particolari prescrizioni in casi specifici da parte dell'autorità di P.S. rientra in ogni caso in quello già sancito dall'art. 9 TULPS sopra visto e in vari casi, nella prassi, è accaduto ed accade che gli uffici di P.S. lo abbiano applicato o lo applichino in tal senso.

- Acquisto di armi delle categorie A6 e A7 consentito solo ai "***tiratori sportivi*** *iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI*": le armi di cui alle nuove categorie A6 ed A7 ossia specifiche tipologie di armi lunghe con capacità di fuoco superiore ai 10 colpi e corte con capacità di fuoco superiore ai 20 colpi sono, ai sensi della normativa italiana (art. 2, comma 2, L. n. 110/1975), solo armi qualificate sportive, poiché con l'emanazione del D.Lgs. n. 121/2013 si è disposto che tutte le armi comuni da sparo lunghe con capacità di colpi superiore a 5 e quelle corte con capacità di colpi superiore a 15, **per essere immesse sul mercato con tale capacità maggiorata di colpi, debbono obbligatoriamente conseguire il riconoscimento di armi sportive**. Consentire solo ai tiratori sportivi, se per tiratori sportivi si intendono solo gli agonisti, l'acquisto di tali tipologie di armi e dei relativi caricatori, vorrebbe dire improvvisamente **consentire la possibilità di acquisto ed uso di codeste armi sportive solo a chi è un tiratore agonista**, mentre il classico c.d. "*tiratore della domenica*" (cioè colui che è uno **sportivo amatoriale** ma non è un agonista) non potrebbe acquistare armi sportive finché non diventa un tiratore agonista.

- Circa le armi demilitarizzate nello specifico (A6): ci preme evidenziare che le armi demilitarizzate in Italia sono considerate tali poiché sono state oggetto di interventi tecnici conformi alla procedura tecnica codificata con circolare Ministero dell'Interno nr. 557/B del 20 settembre 2002, a seguito della quale poi sono oggetto di verifiche presso il BNP che attesta che le operazioni hanno reso l'arma demilitarizzata in maniera permanente ed irreversibile (quindi il BNP, che è ente di diritto pubblico, attesta che l'arma da automatica è diventata in maniera permanente ed irreversibile semiautomatica). In virtù di ciò, vi è attualmente in Italia una parte di mercato, quella appunto delle demilitarizzate, attiva e di interesse e che annovera numerosi collezionisti, atteso che appunto trattasi di armi che parrebbero non destare allarme per la pubblica sicurezza, proprio per le ragioni tecniche indicate.

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982
www.conarmi.org – info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org

- Circa le armi "lunghe" con calcio abbattibile o telescopico che, a calcio chiuso, raggiungono una lunghezza totale inferiore ai 60 cm (A8): vi è un errore tecnico all'interno del testo della direttiva 853/2017, poiché sostanzialmente si dice che tale tipologia di armi deve essere messa al bando, poiché nasce come arma lunga, ma poi, con il calcio chiuso, improvvisamente diverrebbe arma corta. In realtà tutte le armi con calcio telescopico od abbattibile, per determinarsi se sono lunghe o corte, vanno misurate nella lunghezza totale a calcio chiuso e, se a calcio chiuso risultano essere di una lunghezza totale inferiore a quella prevista per le armi lunghe, vengono da sempre classificate come armi corte. Infatti in Italia tutte le armi con calcio telescopico od abbattibile che, misurate a calcio chiuso, hanno una lunghezza totale che non supera i 60 cm, sono considerate armi corte e come tali sono detenute e denunciate dai detentori ed assolutamente non vengono impiegate nell'attività venatoria.

- L'abrogazione di parte del comma 1 dell'art. 11 della L. n. 110/1975, nella parte in cui attualmente prevede la possibilità di sostituire una parte essenziale d'arma recante la marcatura, previo versamento al CeRiMant per la rottamazione: l'abrogazione di tale disposizione fa sì che, in caso di rottura di una parte essenziale d'arma recante i marchi e sostituibile, non sarà più possibile sostituirla con un'altra parte nuova ed anch'essa punzonata, ma si dovrà necessariamente rottamare l'intera arma, con conseguente danno economico per il detentore dell'arma e costi a carico dello Stato, poiché appunto l'arma, anziché essere riparata, verrebbe versata interamente al CeRiMant per la rottamazione.

- L'obbligo di dichiarare che i conviventi sono stati informati della titolarità di una licenza di P.S.: **tale disposizione non ricalca alcuna norma di carattere comunitario né pare rispondere ad esigenze di pubblica sicurezza**, visto che in sede di domanda di rilascio o rinnovo di PDA vi è già l'obbligo, da parte del richiedente, di dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare, così che l'ufficio di P.S. possa fare le opportune verifiche circa la condotta o la sanità mentale dei familiari conviventi e negare il titolo qualora in capo a questi non vi fossero requisiti certi di affidabilità. Tale nuova disposizione, che appunto impone l'obbligo al titolare di PDA di informare i familiari conviventi che è titolare di un PDA, se approvata, potrebbe invece essere foriera di improvvise revoche dei titoli nei casi non infrequenti di separazioni conflittuali dei coniugi e conseguenti ricorsi al TAR. Il coniuge non detentore di armi potrebbe infatti, per aumentare la conflittualità con l'altro e magari ottenere una contropartita sul piano economico, dichiarare di non essere mai stato informato che l'altro avesse un PDA; il titolare di licenza si troverebbe a non avere prove di aver

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982
www.conarmi.org – info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org

avvertito il proprio coniuge, con revoca immediata del titolo ed impossibilità di difendersi.

- Riduzione da 6 a 5 anni della durata delle licenza di porto di fucile uso caccia e porto d'armi uso sportivo: tale disposizione, sebbene imposta dalla direttiva 853, aumenterebbe sicuramente i costi per la pubblica amministrazione in termini di aggravio della burocrazia oltre che aumentare i costi per i titolari di PDA.

- Costi per informatizzare il sistema di tracciabilità di armi e munizioni: come ConArmI ci permettiamo di portare all'attenzione la nostra esperienza nel campo dell'**informatizzazione della tracciabilità delle armi civili**: i produttori della Val Trompia, sotto l'egida del ConArmI, da me oggi rappresentato, da qualche anno hanno completato il cosiddetto progetto Portale SIGMA ossia un progetto consistente nell'informatizzazione di tutti i dati di pubblica sicurezza concernenti la produzione armiera di armi sportive e da caccia dei produttori di armi della Val Trompia, i cui dati sono stati messi in rete con la Questura di Brescia. L'esborso per il completamento di tale progetto (informatizzare le aziende della Val Trompia con la Questura di Brescia) ha superato gli 800mila euro, ai quali vanno aggiunti i considerevoli costi di perfezionamento, modifica e manutenzione del sistema che vengono sostenuti annualmente.

Il mio intervento termina qui, ringrazio per l'attenzione e rappresento che il ConArmI si rende disponibile ad ogni chiarimento e contributo che possano essere d'ausilio alla discussione del testo di legge all'esame.

Avv. Adele Morelli,
Referente Legale ConArmI

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - Fax 030 831425
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982
www.conarmi.org – info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org